

756
/10
SIL



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Perretti

Presidente

dott. Romano Gibboni

Consigliere rel.

dott.ssa Alessandra Chianese

Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 9.6.2010 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 1587 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2009 vertente

TRA

VISCOLO Anna, nata a San Giuseppe Vesuviano il 10.7.1952, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. Vitantonio Marchesano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli, alla via U. Nobile n. 14;

appellante

REG. GEN. 1587/08
CRON. N. 4275
DECISA IL 9/6/10
DEP. MIN. 81186 2010
PUBBL. 6 LUG. 2010

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, con il quale è elettivamente domiciliato in Battipaglia, via De Divitiis, fabb. L/4, giusta procura generale alle liti per notar F. Lupo di Roma del 29.10.2003, rep. n. 38013;

appellato

OGGETTO: Sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo per l'anno 2003 alle dipendenze dell'azienda "La Torretta Piccola società coop." - Appello avverso la sentenza n. 4619/2009 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

per l'appellante: Voglia la Corte accogliere l'appello e, per l'effetto, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'azienda agricola "La Torretta Piccola Società coop." nell'anno 2003 per 156 giornate, ordinare la iscrizione della stessa nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per il suddetto anno e per il numero di giornate sopra indicato, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio o, in subordine, con compensazione delle stesse;

per l'Istituto appellato: Voglia la Corte rigettare l'appello e confermare le sentenza impugnate, condannando controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 4.11.2009 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno rigettava la domanda formulata da Viscolo Anna nei confronti dell'Inps, volta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze dell'azienda denominata "La Torretta Piccola Società coop." nell'anno 2003 per n. 156 giornate e la condanna dell'Istituto alla reiscrizione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità.

Nella motivazione della sentenza il giudicante poneva in risalto che dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato di vigilanza dell'Inps erano emerse notevoli contraddizioni tra quanto dichiarato all'ente previdenziale dal titolare della ditta e quanto invece appurato dagli ispettori mediante l'accesso diretto sui fondi e l'esame dei documenti aziendali.

Anche il fabbisogno di manodopera dichiarato dal preteso datore di lavoro – osservava il primo giudice – era palesemente incongruo rispetto agli elementi fattuali riscontrati dagli ispettori.

La ricorrente, peraltro, aveva chiesto di escutere, in qualità di testimoni, altri braccianti coinvolti nella vicenda in esame, che avrebbero lavorato nello stesso periodo oggetto di ispezione, le cui deposizioni erano da ritenersi inammissibili perché miranti a far emergere circostanze incompatibili con quanto già accertato documentalmente.

Avverso tali sentenze la Viscolo proponeva appello con ricorso depositato il 14.12.2009, deducendo che il primo giudice aveva erroneamente attribuito decisivo rilievo alle risultanze del verbale ispettivo allegato alla produzione documentale dell'Istituto previdenziale, le quali, tuttavia, non offrivano elementi certi da cui desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo dedotto in giudizio.

Chiedeva, pertanto, che, previa ammissione della prova per testi articolata in prime cure, l'adita Corte d'Appello accogliesse le domande formulate con il ricorso introduttivo della lite e condannasse, quindi, l'Inps alla sua iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2003 e per n. 156 giornate lavorate, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il Presidente fissava l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato all'Istituto appellato, in uno all'atto di impugnazione.

Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata il 16.2.2010, l'Inps evidenziava la assoluta infondatezza dei motivi adottati a sostegno dell'interposto gravame, del quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese del doppio grado del giudizio.

All'udienza del 14.4.2010 la Corte, ritenute la necessità e la indispensabilità ai fini della decisione, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'appellante nel ricorso di primo grado e ribadita nell'atto di impugnazione, con i testi ivi indicati, nonché quella dell'Istituto, con la escussione degli ispettori di vigilanza che avevano eseguito gli accertamenti a carico dell'a ditta "La Torretta Piccola Società coop.", con sede in Eboli.

Indi, all'odierna udienza, la Corte, all'esito della discussione, decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da Viscolo Anna avverso la sentenza n. 4619/09 del giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno é fondato e va, pertanto, accolto.

Ritiene, infatti, la Corte che le risultanze della prova testimoniale espletata in questo grado, poste in comparazione con le emergenze desumibili dal verbale di accertamento del 12.12.2006, hanno sicura

prevalenza, dal momento che l'attività di indagine condotta dagli ispettori di vigilanza dell'Inps ha consentito di acclarare esclusivamente "la palese sproporzione registrata tra quanto dichiarato ed il fabbisogno calcolato (anno 2003: 73.420 giornate dichiarate rispetto a 29.800 calcolate)", con la conseguente "impossibilità di affermare ... che le prestazioni lavorative siano state effettuate da tutti i lavoratori denunciati".

E' opportuno, a questo punto, rammentare, richiamando l'autorevole indirizzo della Suprema Corte (v., tra le altre, Cass., Sez. Un. n. 1133/2000), che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'Ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma, svolta da un determinato soggetto, che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per la nascita del rapporto previdenziale.

Devesi aggiungere, peraltro, che per la nascita del rapporto talvolta la legge pretende la presenza di ulteriori presupposti, come avviene quando sono richiesti o l'iscrizione dell'interessato in determinati albi o registri o il trovarsi un soggetto in un particolare rapporto familiare con colui che svolge l'attività; in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale é subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento fondamentale (lo svolgimento di un'attività lavorativa), anche di altri elementi, pure necessari.

Quando ricorrono tutti questi presupposti ed, inoltre, nel momento in cui si verifica l'evento protetto, l'Ente è obbligato ad erogare la prestazione prevista dalla legge.

Ciò significa che l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza o dell'unico presupposto - lo svolgimento di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata - o di tutti i presupposti previsti dalla legge, il primo dei quali, la prestazione lavorativa, resta, comunque, l'elemento essenziale per il sorgere della complessa fattispecie.

Quanto precede deve essere applicato alla materia che forma oggetto del presente giudizio, tenendo nella dovuta considerazione i seguenti principi, fissati nella citata sentenza delle Sezioni Unite e nelle numerosissime successive della Sezione Lavoro (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., 19.6.2004, n. 11463; 23.1.2004, n. 1218; 9.1.2003, n. 129; 14.10.2002, n. 14609), e precisamente:

"Va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod.civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte.

Pertanto, il lavoratore che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento

e la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato d'urgenza sostitutivo (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice).

L'iscrizione negli elenchi o il certificato, infatti, hanno la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi.

Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il certificato d'urgenza sostitutivo non integrano, peraltro, una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo gli stessi, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice.

Ne deriva che l'ente previdenziale, quando eccepisce l'inesistenza o dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione - rectius, quando contesta l'esistenza di tali elementi, non integrando la contestazione una eccezione vera e propria - ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di

prova; con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.

In conclusione, come è opportuno precisare, la formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, che è diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale e che si completa con la pubblicazione degli elenchi stessi al fine della loro rilevanza esterna: ciò, però, non impedisce al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dall'ente convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare, previo esercizio dei suoi poteri cognitori, se sussistono tutte le condizioni di legge per affermare il diritto dell'interessato alla prestazione previdenziale':

Bisogna, quindi, anche nella fattispecie in oggetto, adeguarsi al principio in base al quale, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto degli stessi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento

protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza d'una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod. e integr., ovvero dal possesso, da parte del lavoratore medesimo, del c.d. certificato sostitutivo (il quale, ex art. 4 d.lgs.lgt. 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della pubblicazione degli elenchi).

Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed, eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione – giacché quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto

della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato - sicché lo stesso giudice, come rilevato dalla S.C., deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.

In altri termini, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene però meno una volta che l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 D. Lg. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, e, poiché la cancellazione o meno dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, nemmeno l'eventuale pendenza di una separata controversia in ordine alla cancellazione determina un rapporto di pregiudizialità (v., in merito, Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; 19 maggio 2003, n. 7845).

Facendo puntuale applicazione dei principi esposti, non sussiste dubbio alcuno in ordine alla assoluta prevalenza degli elementi

probatori desumibili dall'espletata prova testimoniale rispetto alle risultanze dell'accertamento ispettivo, che, come detto, si rivelano alquanto generiche ed approssimative.

Invero, i testi Fasano Pasqualina e Boniello Teresa, escussi nel presente grado, hanno concordemente riferito che la Viscolo nell'anno 2003 ha prestato la sua attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda denominata "La Torretta Piccola Società coop.", occupandosi della coltivazione e della raccolta di ortaggi e frutta nei fondi siti in agro dei Comuni di Eboli, Bellizzi e Battipaglia.

Hanno peraltro aggiunto che la Viscolo riceveva ordini e direttive in merito alle attività da espletare dalla legale rappresentante della prefata società, tale Bracigliano Gerardina, ovvero dal di lei marito Erra Carmine, i quali provvedevano anche alla corresponsione della retribuzione.

A fronte di tali risultanze, gli elementi desumibili dal menzionato verbale ispettivo (che – ripetesi – attestavano esclusivamente che la forza lavoro denunciata era di gran lunga eccedente il reale ed effettivo fabbisogno di manodopera) non appaiono affatto idonei a comprovare la natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato dalla odierna appellante, *a fortiori* ove si consideri che dall'espletata prova

orale è emerso che la Viscolo ha effettivamente prestato la sua attività lavorativa nel periodo indicato in ricorso.

In mancanza, quindi, di valide ed incontrovertibili emergenze probatorie di segno contrario, non può che concludersi per la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

Si impone, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, una declaratoria di condanna dell'Inps alla reiscrizione dell'appellante nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2003 e per n. 156 giornate lavorate.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio, ritiene il Collegio che, nella specie, siano ravvisabili giusti motivi ex art. 92, capoverso, cod. proc. civ. che legittimano una statuizione di integrale compensazione delle stesse.

In proposito, è opportuno evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (e, quindi, in relazione alle controversie instaurate dopo il 1° marzo 2006, come quella in esame), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente

desumibili dal complesso della motivazione posta a sostegno della adottata statuizione.

Ne consegue che l'obbligo del giudice deve ritenersi assolto, come insegna la Corte Regolatrice (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. II, 3 maggio 2010, n. 10624; 28 gennaio 2010, n. 1939, relativa al regime anteriore a quello introdotto dalla citata disposizione; Sez. Lav., 8 aprile 2009, n. 8534), anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Nella specie, rileva il Collegio (modificando, sul punto, l'orientamento espresso in relazione a precedenti, analoghe controversie), che la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio trovi idonea giustificazione nella considerazione che per la decisione della causa si

sono resi necessari adempimenti istruttori atti a superare gli esiti dell'accertamento ispettivo, il che induce ragionevolmente a ritenere che il diniego della prestazione da parte dell'Istituto non fosse, *ab origine*, del tutto immotivato o pretestuoso.

Peraltro, la statuizione di compensazione può ritenersi validamente fondata anche sulla "natura della controversia", che impone all'Inps un'attenta e scrupolosa verifica dei propri archivi, dal momento che, molto spesso, come nel caso in esame, il contenzioso è collegato ad indagini ispettive ed a gravose inchieste giudiziarie per la piaga, comunemente nota e verificabile soprattutto nelle zone meridionali del Paese, della proliferazione di rapporti di lavoro agricolo inesistenti, che comportano per le casse dell'Istituto imponenti esborsi a causa dei pagamenti di prestazioni indebite.

Nella vicenda oggetto di disamina, la necessità delle verifiche di cui si è detto è comprovata dalla produzione in giudizio da parte dell'Inps, sin dal primo grado, del menzionato verbale di accertamento ispettivo a carico dell'azienda agricola "La Torretta Piccola Società coop.", in cui venivano evidenziate molteplici circostanze che ponevano in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dedotto in giudizio e che imponevano, di conseguenza, accurati riscontri.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 1587 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2009, promosso da Viscolo Anna contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. -, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 4619/09 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno:

in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- 1) dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo della Viscolo alle dipendenze dell'azienda agricola "La Torretta Piccola Società coop." per n. 156 giornate lavorate nell'anno 2003;
- 2) ordina, conseguentemente, all'Inps di procedere alla iscrizione dell'appellante negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Eboli;
- 3) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Salerno, 9.6.2010.

Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Aida AMODEO



Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
- 6 LUG. 2010
Depositato nella Cancelleria della Sezione

